



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Direzione generale enti locali e finanze

Servizio centrale demanio e patrimonio

DETERMINAZIONE N. 1456D DEL 12 maggio 2008

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO (ordinanza balneare)

VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, così come modificato dall'art. 9 della legge 16/03/2001 n. 88, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 17/04/2001 n. 234, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997";

VISTO il codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima);

VISTA la legge regionale 11/10/1985, n. 23 ed, in particolare, l'art. 29, in base al quale le Amministrazioni comunali, il cui territorio comprenda zone costiere, devono dotarsi di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari e pedonali;

VISTA la legge 05/02/1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

VISTO il decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 avente ad oggetto: "Riforma della disciplina relativa al commercio a norma dell'art. 4, comma 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Legge regionale 18/05/2006, n. 5, recante norme in materia di commercio;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

DETERMINAZIONE N. 1456/D

DEL 12 MAGGIO 2008

- VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 rubricato “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. n. 284 del 2006 e dal D.Lgs. n. 4 del 2008;
- VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTI Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 febbraio 2003, n. 18, con il quale, nel modificare il precedente D.P.G.R. n. 115/2001, è stata approvata la ridefinizione delle competenze dei Servizi istituiti nell’ambito della Direzione Generale degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica di questo Assessorato, nonché i successivi Decreti del Presidente della Regione n. 188/2004, n. 66/2005 e n. 89/2005;
- DATO ATTO che tale nuovo assetto organizzativo ha dato luogo, tra l’altro, alla suddivisione territoriale delle competenze sul Demanio Marittimo con la previsione di quattro Servizi del demanio e patrimonio:
- Servizio centrale di Cagliari, competente per il territorio delle nuove Province di Cagliari, Ogliastra e Sulcis-Iglesiente (dal Comune di Buggerru al Comune di Baunei);
 - Servizio territoriale di Sassari, competente per il territorio della nuova Provincia di Sassari (dal Comune di Villanova Monteleone al Comune di Valledoria);
 - Servizio territoriale di Tempio-Olbia, competente per il territorio della nuova Provincia di Olbia-Tempio (dal Comune di Badesi al Comune di Budoni);
 - Servizio territoriale di Oristano – Nuoro – Medio Campidano competente per il territorio delle nuove Province di Oristano, Medio Campidano e Nuoro (dal Comune di Arbus al Comune di Bosa e dal Comune di Dorgali al Comune di Posada);
- VISTA la determinazione interdirettoriale 29/12/2003, n. 2220/D, recante disposizioni per la disciplina delle concessioni demaniali marittime ed in particolare l’art. 2, che prevede il sostegno finanziario dei Comuni, consistente nel trasferimento di una quota del sovraccanone corrisposto dai concessionari, per l’apprestamento dei servizi essenziali afferenti il demanio marittimo;
- VISTA la determinazione della Direzione Generale degli enti locali e finanze, n. 942 del 7 aprile 2008, inerente le prescrizioni per l’asportazione della posidonia spiaggiata e per la pulizia delle spiagge dai rifiuti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

DETERMINAZIONE N. 1456/D

DEL 12 MAGGIO 2008

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e del mare territoriale della Regione Sardegna;

EVIDENZIATO che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge saranno emanate dalle competenti Capitanerie di Porto;

DETERMINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- a) La stagione balneare è di norma compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni anno. In considerazione delle favorevoli condizioni meteomarine della Sardegna, che potrebbero consentire l'attività elioterapica e balneare tutto l'anno, i concessionari di aree attrezzate per la balneazione e di stabilimenti balneari che intendano terminare le attività dopo il 31 ottobre, dovranno darne comunicazione preventiva al Servizio Demanio e Patrimonio territorialmente competente;
- b) i titolari di concessioni demaniali ed i Comuni, per le spiagge libere ovvero tratti di spiaggia libera, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali obblighi e divieti, della presente ordinanza, in diverse lingue anche sotto forma d'icone facilmente comprensibili;
- c) per esigenze di tutela del litorale, è vietato l'accesso alle spiagge di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati dal competente Servizio demanio e patrimonio, in tutti i mesi dell'anno.

ART. 2 ACCESSO AI DISABILI , PULIZIA, SERVIZI IGIENICI E PRIMO SOCCORSO NELLE SPIAGGE LIBERE

- a) Nelle spiagge libere, ovvero tratti di spiaggia libera, l'igiene, la pulizia, i servizi igienici e di primo soccorso, nonché l'accesso ai disabili devono essere assicurati dalle Amministrazioni comunali.
Al fine di garantire un efficiente servizio di primo soccorso, i Comuni sono autorizzati



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

DETERMINAZIONE N. 1456/D

DEL 12 MAGGIO 2008

al posizionamento di torrette di avvistamento, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge;

- b) è vietato l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
- c) al fine di garantire il buono stato delle aree limitrofe alle zone demaniali marittime assentite in concessione, i concessionari hanno l'obbligo di curarne la pulizia e di posizionare appositi contenitori di rifiuti.

ART. 3 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI

Sulle spiagge e negli specchi acquei

E' VIETATO:

- a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli etc. ..., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
- d) campeggiare con roulotte, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso o altri mezzi specificamente autorizzati. Tale divieto, come già specificato nel precedente art. 1, lett. c) della presente determinazione, viene esteso per tutto l'anno solare. E' altresì vietato il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell'area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti;
- f) praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc...) se può derivarne danno, o molestia alle persone, o turbativa alla pubblica quiete. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

DETERMINAZIONE N. 1456/D

DEL 12 MAGGIO 2008

- g) transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto di salvamento per il conduttore regolarmente riconosciuti dall' U.C.I.S. unità Cinofile Italiane Soccorso, Socio collettivo dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana e dalla Società Nazionale di Salvamento. Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura. Le Amministrazioni Comunali potranno, inoltre, d'intesa con i Servizi Demanio e Patrimonio territorialmente competenti e salve le autorizzazioni di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, individuare apposite zone di litorale, a bassa affluenza di bagnanti, nelle quali consentire l'accesso anche agli animali. Le Amministrazioni Comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantirne la pulizia. Le Amministrazioni Comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali condotti nelle predette aree rispettino l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia;
- h) utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del sindaco territorialmente competente;
- i) organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazione ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, etc...) senza la preventiva autorizzazione del Servizio demanio e patrimonio competente.
gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- j) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti;
- k) utilizzare sapone e shampoo;
- l) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
- m) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

DETERMINAZIONE N. 1456/D

DEL 12 MAGGIO 2008

- n) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- o) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, etc...) nelle zone destinate alla balneazione, nelle ore diurne;
- p) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Regione – Autorità Marittima statale – Autorità di P.S. locale, etc.);
- q) è vietata la balneazione nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati.

In merito al commercio in forma itinerante si precisa che il medesimo può avvenire:

- esclusivamente tra il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ogni anno;
- dalle ore 8,30 alle ore 19,30;
- esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a braccia, di ridotte dimensioni, previo in tale ultimo caso, il parere favorevole del Comune territorialmente competente, nonché se trattasi di area marina protetta, dell'ente gestore della medesima;
- senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionale che tutelano la salute pubblica;

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE A NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA E A STABILIMENTI BALNEARI

Sono aree scoperte attrezzate per la balneazione le aree demaniali marittime in concessione nelle quali vengono offerti servizi legati alla balneazione e/o all'elioterapia (noleggio ombrelloni, lettini, sdraio etc.)

Sono strutture o stabilimenti balneari le aree demaniali marittime in concessione nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile rimozione, allo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia (posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione-bar riservata ai clienti dello stabilimento ecc.).

Le aree destinate a noleggio di attrezzature balneari, le strutture e gli stabilimenti sono aperti al pubblico dalle ore 08,30 fino al tramonto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

DETERMINAZIONE N. 1456/D

DEL 12 MAGGIO 2008

In deroga a quanto previsto al comma precedente, l'orario di chiusura degli esercizi ubicati sul demanio marittimo, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar, non strettamente connessa con i servizi legati alla balneazione, è stabilito con ordinanza Sindacale.

- A) Fermo quanto sopra i concessionari sono, inoltre, tenuti a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con le modalità indicate, laddove adottate, nei programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle province ed in conformità alle indicazioni fornite dalla competente Capitaneria di Porto;
 - rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, relativamente all'organizzazione dei servizi ed all'espletamento delle attività oggetto della concessione;
 - esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;
 - curare la perfetta manutenzione e la pulizia delle aree in concessione e delle aree limitrofe fino al battente del mare nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella determinazione n. 942 del 7 aprile 2008, richiamata nelle premesse;
 - il numero di ombrelloni da posizionare nell'area in concessione deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le distanze minime fra i paletti degli ombrelloni, vale a dire metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate in relazione a particolari esigenze riconosciute comunque dal competente Servizio. Inoltre gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare adeguata resistenza allo strappo e un dispositivo tale (innesto a baionetta o similare) da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore;
 - le aree oggetto di concessione devono essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 (per es. paletti di legno distanti tra loro non più di tre metri uniti tra loro da una corda o sagola festonata) o palloni colorati infissi al suolo collocati agli angoli del perimetro dell'area;
 - consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

DETERMINAZIONE N. 1456/D

DEL 12 MAGGIO 2008

- garantire l'accesso a mare ai soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi in legno paralleli e perpendicolari rispetto alla battigia. Inoltre, per consentire la mobilità dei disabili all'interno delle aree in concessione, i concessionari possono posizionare altri percorsi e piattaforme anche se non contemplati nella concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe a quella in concessione, previa autorizzazione del Servizio competente. Al termine della stagione balneare tutti i percorsi dovranno essere rimossi.
- B) Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla spiaggia che in acqua, il concessionario dovrà effettuare la relativa segnalazione alla più vicina Autorità Marittima, telefonando al numero di emergenza nazionale **1530** e dovrà prendere ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle persone.
- C) I titolari di concessioni demaniali sono autorizzati, oltre che all'esercizio delle attività necessarie per espletamento dei servizi obbligatori in forza di legge o di provvedimento amministrativo, all'espletamento delle attività oggetto delle relative concessioni e di quelle strettamente connesse, quali il servizio di guardiania e vigilanza.
- D) I titolari di concessioni demaniali marittime:
 - prima dell'apertura al pubblico devono acquisire la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria nei casi previsti dalla legge, nonchè disporre di congrua dotazione antincendio, nei casi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla specifica normativa in materia;
 - i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
 - i servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n. 104/92, devono essere disponibili presso ogni stabilimento e devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
 - è vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

DETERMINAZIONE N. 1456/D

DEL 12 MAGGIO 2008

- è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

ART. 5 LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO, TAVOLE A VELA, ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

L'attività di locazione di piccoli natanti a remi o a pedali, destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore, può essere esercitata esclusivamente dal titolare di concessione o autorizzazione rilasciata dal Servizio competente.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione, si rinvia alle disposizioni impartite dagli Uffici delle competenti Capitanerie di Porto.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Il responsabile di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività balneari, nonché i Comuni per le spiagge libere ovvero i tratti di spiaggia liberi, dovranno esporre la presente determinazione in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, unitamente alle ordinanze emanate dagli Uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente determinazione.

I contravventori alla presente determinazione, salvo che il fatto non costituisca reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno sanzionati ai sensi del codice della navigazione ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.

Il deposito dei vegetali spiaggiati rimossi in zone diverse da quelle indicate nella Determinazione n. 942 del 07/04/2008 del Direttore della Direzione Generale Enti Locali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

DETERMINAZIONE N. 1456/D

DEL 12 MAGGIO 2008

e Finanze, ovvero il loro smaltimento in luoghi diversi da strutture autorizzate è punito secondo le disposizioni contenute nel D. L.gs. 152/06.

L'importo dovuto per le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per la violazione dell'ordinanza balneare, deve essere versato su c.c. postale n. 18447094 intestato alla "Regione Autonoma della Sardegna – C/Sanzioni Amministrative Servizio Tesoreria".

Per i versamenti eseguiti tramite bonifici bancari è obbligatoria l'indicazione del seguente codice IBAN: IT/ 47/ C/ 07601/ 04800/ 000018447094.

Nella causale deve essere specificato l'U.P.B. E 350.002, il capitolo EC 350.013, il Servizio demanio e patrimonio competente per territorio, il numero del verbale e la data.

La presente determinazione viene trasmessa a tutti i Comuni costieri della Sardegna ed agli Uffici delle Capitanerie di Porto competenti.

La presente determinazione viene pubblicizzata mediante affissione agli albi dei Comuni costieri, mediante inserimento nel sito internet della Regione e mediante pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, all'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

Il direttore del Servizio

Centrale Demanio e Patrimonio

Gabriella Massidda

FIRMATO

Il Direttore Generale

Gabriele Asunis

FIRMATO